Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0441(CNS)

4.3.2024

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE
(COM(2023)0930 – C9-0015/2024 – 2023/0441(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Loránt Vincze

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE
(COM(2023)0930 – C9-0015/2024 – 2023/0441(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2023)0930),

– visto l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0015/2024),

– visto l'articolo 82 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione giuridica,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2024),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Al fine di migliorare la certezza del diritto per le autorità consolari e per i	(4) Al fine di migliorare la certezza del diritto per le autorità consolari e per i

cittadini, è opportuno stabilire criteri più dettagliati per valutare se un cittadino dell'Unione debba essere considerato non rappresentato e quindi possa ricevere la tutela consolare dello Stato membro alle cui autorità consolari si è rivolto. Tali criteri dovrebbero essere sufficientemente flessibili e applicati alla luce delle circostanze locali, ad esempio la facilità di viaggiare o la situazione in termini di sicurezza nel paese terzo interessato. In tale contesto, l'accessibilità ***e*** la vicinanza dovrebbero rimanere fattori importanti da valutare.	cittadini, è opportuno stabilire criteri più dettagliati per valutare se un cittadino dell'Unione debba essere considerato non rappresentato e quindi possa ricevere la tutela consolare dello Stato membro alle cui autorità consolari si è rivolto. Tali criteri dovrebbero essere sufficientemente flessibili e applicati alla luce delle circostanze locali, ad esempio la facilità di viaggiare o la situazione in termini di sicurezza nel paese terzo interessato. In tale contesto, l'accessibilità***,*** la vicinanza ***e la sicurezza*** dovrebbero rimanere fattori importanti da valutare.
	Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Come primo criterio, le autorità consolari dovrebbero considerare se sia difficile per i cittadini raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunti da questi, entro ***un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto della natura e dell'urgenza dell'assistenza richiesta e dei mezzi, in particolare delle risorse finanziarie, di cui dispongono***. Ad esempio, poiché in caso di perdita dei documenti di viaggio occorre ottenere un documento di viaggio provvisorio dell'UE, un cittadino dovrebbe essere considerato ***in linea di principio*** non rappresentato se per raggiungere l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza è necessario un pernottamento o un viaggio aereo, in quanto non ci si può aspettare che viaggi in tali circostanze.	(5) Come primo criterio, le autorità consolari dovrebbero considerare se sia difficile per i cittadini raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunti da questi, entro ***48 ore***. Ad esempio, poiché in caso di perdita dei documenti di viaggio occorre ottenere un documento di viaggio provvisorio dell'UE, un cittadino dovrebbe essere considerato non rappresentato se per raggiungere l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza è necessario un pernottamento o un viaggio aereo, in quanto non ci si può aspettare che viaggi in tali circostanze.
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	(30 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i cittadini abbiano facile accesso a informazioni aggiornate in materia di tutela consolare. A tale riguardo, i cittadini dell'UE dovrebbero ricevere notifiche tempestive in merito ai loro diritti e alle procedure per esercitarli quando si trovano in paesi terzi, in particolare in situazioni di crisi.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti aggiuntivi per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto alla tutela consolare, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Dati i costi limitati che comporta per gli Stati membri, una soluzione possibile consisterebbe nel riprodurre il testo dell'articolo 23 TFUE nei passaporti rilasciati dagli Stati membri al fine di sensibilizzare i cittadini in merito al diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione. Gli Stati membri ***potrebbero*** inoltre fornire informazioni sul diritto alla tutela consolare di cui godono i cittadini non rappresentati nei consigli di viaggio e	(31) Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti aggiuntivi per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto alla tutela consolare, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Dati i costi limitati che comporta per gli Stati membri, una soluzione possibile consisterebbe nel riprodurre il testo dell'articolo 23 TFUE nei passaporti rilasciati dagli Stati membri al fine di sensibilizzare i cittadini in merito al diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione. Gli Stati membri ***dovrebbero*** inoltre fornire informazioni sul diritto alla tutela consolare di cui godono i cittadini non rappresentati nei consigli di

nelle campagne relative all'assistenza consolare. Potrebbero inoltre cooperare con i prestatori di servizi di trasporto passeggeri e con i nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi, ad esempio invitandoli ad aggiungere informazioni sul diritto alla tutela consolare nel materiale informativo messo a disposizione dei clienti.	viaggio e nelle campagne relative all'assistenza consolare. Potrebbero inoltre cooperare con i prestatori di servizi di trasporto passeggeri e con i nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi, ad esempio invitandoli ad aggiungere informazioni sul diritto alla tutela consolare nel materiale informativo messo a disposizione dei clienti.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Nel trattare tali categorie particolari di dati personali, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero disporre misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Le misure dovrebbero comprendere, se possibile, la cifratura di tali dati personali e l'apposita attribuzione di diritti di accesso al personale addetto ai tipi specificati di categorie particolari di dati personali.	(41) Nel trattare tali categorie particolari di dati personali, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero disporre misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi ***e i diritti*** degli interessati. Le misure dovrebbero comprendere, se possibile, la cifratura di tali dati personali e l'apposita attribuzione di diritti di accesso al personale addetto ai tipi specificati di categorie particolari di dati personali.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le delegazioni dell'Unione assistono gli Stati membri nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati conformemente all'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE. Tale	2. Le delegazioni dell'Unione assistono gli Stati membri nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati conformemente all'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE. Tale

sostegno può comprendere lo svolgimento, su richiesta e per conto degli Stati membri, di specifiche funzioni di assistenza consolare. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza forniscono alla delegazione dell'Unione tutte le informazioni sul caso in questione.	sostegno può comprendere lo svolgimento, su richiesta e per conto degli Stati membri, di specifiche funzioni di assistenza consolare. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza forniscono ***senza indugio*** alla delegazione dell'Unione tutte le informazioni sul caso in questione.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione collaborano ai fini dell'impiego di sistemi di allerta rapida per consentire l'individuazione tempestiva di potenziali crisi o pericoli, quali catastrofi naturali, disordini politici o emergenze sanitarie, nel paese terzo interessato. Tali sistemi utilizzano l'analisi dei dati, le valutazioni dei rischi e la condivisione di intelligence per fornire indicatori precoci delle minacce emergenti, migliorando in tal modo l'efficacia degli sforzi di preparazione e risposta alle crisi.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***offrono ai*** loro cittadini, in conformità del diritto nazionale, ***la possibilità di registrarsi***	4. Gli Stati membri ***adottano misure proattive per assicurare che i*** loro cittadini, in conformità del diritto

presso le autorità nazionali competenti o ***di informarle***, con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi.	nazionale, ***si registrino*** presso le autorità nazionali competenti o ***le informino***, con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi***, in particolare quando i paesi terzi in questione non sono considerati completamente sicuri***.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri si scambiano informazioni sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini in una fase precoce, in particolare in situazioni di crisi, e si adoperano per garantire la coerenza del livello dei consigli di viaggio forniti.";	5. Gli Stati membri si scambiano informazioni sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini in una fase precoce, in particolare in situazioni di crisi, e si adoperano per garantire la coerenza del livello dei consigli di viaggio forniti. ***Gli Stati membri dovrebbero sempre informarsi reciprocamente ogni qualvolta vengano a conoscenza di un aumento dei rischi legati alla sicurezza.***";

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 13 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Almeno*** una volta ***all'anno*** gli Stati membri forniscono alla Commissione e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza le informazioni seguenti:	1. Una volta ***ogni sei mesi*** gli Stati membri forniscono alla Commissione e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza le informazioni seguenti:
(a) gli elenchi aggiornati dei contatti per le loro reti consolari;	(a) gli elenchi aggiornati dei contatti per le loro reti consolari;

(b) gli elenchi dei paesi terzi in cui sono rappresentati da un altro Stato membro o in cui rappresentano un altro Stato membro in modo permanente conformemente all'articolo 7, paragrafo 2;	(b) gli elenchi dei paesi terzi in cui sono rappresentati da un altro Stato membro o in cui rappresentano un altro Stato membro in modo permanente conformemente all'articolo 7, paragrafo 2;
(c) gli accordi pratici conclusi conformemente all'articolo 7, paragrafo 2;	(c) gli accordi pratici conclusi conformemente all'articolo 7, paragrafo 2;
(d) il numero di cittadini non rappresentati che hanno ricevuto la tutela consolare di cui all'articolo 2 nel corso dell'anno precedente, ripartito per cittadinanza e per paese terzo;	(d) il numero di cittadini non rappresentati che hanno ricevuto la tutela consolare di cui all'articolo 2 nel corso dell'anno precedente, ripartito per cittadinanza e per paese terzo;
(e) il numero di domande di rimborso presentate e ricevute conformemente agli articoli 14 e 15 nel corso dell'anno precedente.	(e) il numero di domande di rimborso presentate e ricevute conformemente agli articoli 14 e 15 nel corso dell'anno precedente.
Qualora uno Stato membro abbia deciso, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, che la presente direttiva sia applicata alla tutela consolare fornita dai consoli onorari, l'elenco di cui alla lettera a) comprende i consoli onorari nonché informazioni sulla portata della competenza dei consoli onorari a fornire tutela in un determinato caso, in particolare sulla loro eventuale competenza a rilasciare documenti di viaggio provvisori dell'UE.	Qualora uno Stato membro abbia deciso, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, che la presente direttiva sia applicata alla tutela consolare fornita dai consoli onorari, l'elenco di cui alla lettera a) comprende i consoli onorari nonché informazioni sulla portata della competenza dei consoli onorari a fornire tutela in un determinato caso, in particolare sulla loro eventuale competenza a rilasciare documenti di viaggio provvisori dell'UE.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 13 quater – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d) l'implementazione di tecnologie digitali e sistemi di notifica automatizzati, come ad esempio SMS tramite reti telefoniche, per trasmettere ai cittadini dell'UE i dati di contatto essenziali per la tutela consolare al momento dell'ingresso in un paese terzo, nonché messaggi di allerta in situazioni di crisi.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera g (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g) garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 4, per quanto riguarda la registrazione e la notifica dei viaggi o dei periodi di soggiorno dei cittadini in paesi terzi.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nel trattare i dati personali di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Introducono inoltre politiche interne e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso e la trasmissione non autorizzati di tali dati personali.	6. Nel trattare i dati personali di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi ***e i diritti*** degli interessati. Introducono inoltre politiche interne e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso e la trasmissione non autorizzati di tali dati personali.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 16 ter – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:	(10) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
‘3. Non prima di [***otto*** anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.	‘3. Non prima di [***cinque*** anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.";	Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.";

Or. en